

PROTOCOLLO DI INTESA


FRA

L'UFFICIO DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DEI MINORI DELLA
REGIONE PUGLIA

E

L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI

(Commissione Minori)



CONSIDERATI

- Il titolo X, Capo primo del Codice Civile, relativo alla tutela legale e alla nomina del tutore legale del minore di età;
- il crescente fabbisogno di tutori legali di minori di età in alcune zone della Regione, soprattutto per la presenza di minori stranieri non accompagnati;
- il divieto introdotto dall'art. 3 della legge n. 149 del 28 marzo 2001 per i direttori ed operatori di strutture tutelari di assumere l'incarico di tutore dei minori ospitati;
- l'inopportunità di attribuire compiti di tutela legale a professionisti di servizi territoriali di tutela, già titolari delle prestazioni assistenziali, al fine di eliminare una sovrapposizione di ruoli e un potenziale conflitto nell'interesse del minore;
- l'importanza e l'utilità di poter disporre di persone idonee a svolgere la funzione di tutori legali dei minori di età;

VISTI

- i principi informatori della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia del 1989, ratificata dall'Italia con la legge n. 176 del 27 maggio 1991, che riconosce nel minore un soggetto titolare di diritti
- le norme relative all'assistenza e alla rappresentanza del minore nel processo e al diritto all'ascolto, contemplate nella Convenzione europea per l'esercizio dei diritti del fanciullo del 1996, ratificata dall'Italia con la legge n. 77 del 20 marzo 2003;
- le competenze e le responsabilità attribuite al Giudice Tutelare ed al Tribunale per i Minorenni;
- la Legge regionale della Regione Puglia n. 19/2006 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità ed il benessere delle donne in Puglia" il cui art. 30 prevede la istituzione presso il Consiglio Regionale dell'Ufficio del Garante per i Diritti del Minore, con il compito, fra gli altri, di istituire un elenco regionale di tutori e curatori a cui possono attingere i Giudici competenti (art. 30 comma 2 lett. J) nonché il successivo regolamento n. 23/2008 "Composizione e funzionamento dell'Ufficio del Garante regionale dei Diritti del Minore" che, nel definire le funzioni, le azioni e le modalità operative dell'Ufficio del Garante assegna allo stesso il compito di "promuovere la formazione di idonee figure preposte alla rappresentanza dei minori" (art. 2 lett. I);
- l'intento del Garante di avviare percorsi di reclutamento e formazione di "Tutori" con l'obiettivo di offrire al minore in stato di necessità, per il tramite dell'Autorità Giudiziaria, il supporto di Volontari motivati e competenti;

RITENUTO

- che l'iniziativa promossa dal Garante dei Minori della Regione Puglia, si colloca in termini di sussidiarietà verso l'Autorità Giudiziaria, nel necessario spirito di collaborazione interistituzionale, ed è volta a formare ed aggiornare i Tutori legali volontari, avvalendosi della collaborazione dei Giudici Tutelari, dei Magistrati dei Tribunali per i Minorenni, di Formatori specializzati da reclutare per il tramite dei rispettivi Ordini professionali, di Organizzazioni riconosciute;


SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- 1) L'Ufficio del Garante recluta – previo Avviso Pubblico – persone volontarie disposte ad assumere l'incarico di Tutori Legali per i minorenni;
- 2) L'Ufficio del Garante e l'Ordine degli Avvocati di Bari, solo per gli avvocati, avvalendosi di collaboratori da entrambi designati, cureranno la selezione dei volontari;
- 3) L'Ufficio del Garante per i diritti dei Minori si impegna a curare la formazione di persone volontarie disponibili a svolgere la funzione di Tutore legale per i minori di età;
- 4) L'Ufficio del Garante, con la collaborazione dei Giudici Tutelari, dei Magistrati del Tribunale per i Minorenni di Bari, dell'Ordine degli Avvocati di Bari, di altri Ordini professionali, delle Associazioni riconosciute operanti nel settore, ciascuno per la sua categoria, progetta il percorso formativo da proporre ai volontari selezionati;
- 5) L'Ufficio del Garante e l'Ordine degli Avvocati di Bari, in base alle esigenze formative individuate, organizzano il corso scegliendo gli argomenti da sviluppare con particolare riferimento alle problematiche giuridiche;
- 6) L'Ordine degli Avvocati di Bari indicherà i Professionisti di comprovata esperienza per l'attività didattica di cui al punto 5); l'Ufficio del Garante, a sua volta, indicherà tutti gli altri docenti da scegliere, previa intese con il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bari, con l'Ufficio del Giudice Tutelare, con gli altri Ordini professionali, con le Associazioni riconosciute operanti nel settore;
- 7) L'Ufficio del Garante curerà la revisione e l'aggiornamento dell'elenco dei tutori legali volontari con cadenza triennale.

Ufficio del Garante dei diritti dei Minori



Ordine degli Avvocati di Bari



Bari, 15.5.2014.